

**Civile Sent. Sez. L Num. 16847 Anno 2020**

**Presidente: MANNA ANTONIO**

**Relatore: D'ANTONIO ENRICA**

**Data pubblicazione: 07/08/2020**

**SENTENZA**

sul ricorso 11575-2014 proposto da:

- INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la  
sede legale dell'Istituto, rappresentato e difeso  
dagli avvocati ANDREA ROSSI e LETIZIA CRIPPA;

- **ricorrente** -

**contro**

- DE CAMILLIS ALESSANDRO, elettivamente domiciliato  
in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio

dell'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO SCARANO;

- ORFEO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 102, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO COSTANTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO FATTORE;

- ORFEO VALERIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 102, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO COSTANTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO FATTORE;

- **controricorrent** -

**nonchè contro**

INDUSTRIE DI ATESSA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 1293/2013 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 15/11/2013, R.G.N. 157/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato LETIZIA CRIPPA;

udito l'Avvocato STEFANO SCARANO.

## FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Chieti, ha dichiarato l'Inail decaduta dall'azione di regresso proposta ai sensi degli artt 10 e 11 TU n 1124/1965 nei confronti della soc Industrie di Atesa srl, Orfeo Nicola quale legale rappresentante della società, Orfeo Valerio, Tano Sabino e De Camillis Alessandro- quali rispettivamente direttore dello stabilimento, responsabile della produzione e assistente di produzione - per il recupero delle somme corrisposte dall'Istituto a D'Onofrio Antonio a seguito dell'infortunio occorsogli il 18/1/2000 mentre nello stabilimento della predetta società procedeva allo stampo di lamiera.

Secondo la Corte era fondata l'eccezione di decadenza dell'Inail sollevata da tutti gli appellanti. Ha rilevato che nella specie si poneva il problema se la sentenza di patteggiamento potesse o meno essere configurata alla stregua delle sentenze di non doversi procedere per amnistia, per morte del reo, per prescrizione del reato di cui all'art 11 del DPR 1124, ovvero come sentenza di condanna penale con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il termine di tre anni indicato dall'art 112 per proporre l'azione di regresso avrebbe dovuto valere come termine di prescrizione ed in quanto tale suscettibile di interruzione.

Secondo la Corte territoriale la sentenza di patteggiamento, non costituendo un vero e proprio accertamento del fatto reato, rientrava nelle ipotesi prevista nella prima parte dell'art 112 uc DPR per cui il termine di tre anni ivi previsto era di decadenza e come tale insuscettibile di interruzioni o sospensioni con la conseguenza che dal 12/6/2000, data nella quale la sentenza di patteggiamento era divenuta irrevocabile, all'8/9/2009, data nella quale era stata depositato il ricorso giudiziario con il quale l'Inail aveva esercitato l'azione di regresso.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'Inail ulteriormente illustrato con memoria. Hanno depositato controricorso De Camillis Alessandro, Orfeo Nicola, Orfeo Valerio. La soc Industrie Atesa in Liq. è rimasta intimata.

## RAGIONI DELLA DECISIONE



3. Inail denuncia violazione degli artt 11 e 112 , comma 5, DPR n 1124/1965 , degli artt 444 e 445 cpp. Censura la sentenza per aver ritenuto il termine applicabile di decadenza e dunque non soggetto ad interruzione. Osserva che il termine , a seguito della sentenza di patteggiamento è di prescrizione ed è stato interrotto da numerose diffide inviate a tutti i responsabili .

4. Il ricorso va accolto .

La questione è stata già esaminata e risolta da questa Corte secondo cui "in tema di azione di regresso dell'Inail ai sensi dell'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, e avuto riguardo alla distinzione tra le ipotesi in cui manchi un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale (ove l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di decadenza) e le ipotesi di sussistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (in cui l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di prescrizione), la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, pronunciata dal giudice penale ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., deve ritenersi di condanna, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 112 cit. si configura come termine di prescrizione ed è pertanto suscettibile di interruzione." ( cfr Cass n 2242/2007, 2628/2006). Si è affermato nella citata giurisprudenza che "l'applicazione della pena su richiesta - cd. patteggiamento - costituisce una ipotesi di definizione anticipata del procedimento penale mediante una sentenza con cui il giudice, verificata la correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato e valutata la ricorrenza di circostanze con la comparazione fra le stesse, applica la pena concordata tra imputato e P.M., se ritenuta congrua, sempre che non ritenga di dover prosciogliere l'imputato.

Ne consegue che la sentenza non può essere annoverata tra quelle di proscioglimento essendo anzi ai sensi dell'art 444 cpp , comma 1, equiparata ad una pronuncia di condanna, "salvo diverse disposizioni di legge" che nella specie non sussistono. Pertanto il termine di cui si tratta va ritenuto, con riguardo alla fattispecie in esame di prescrizione, suscettibile di interruzione".

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. In accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d'appello di Ancona anche per la liquidazione delle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Ancona anche per la liquidazione delle spese processuali .

Roma 8/1/2020

L'estensore

Enrica D'Antonio

*Enrica D'Antonio*

Il Presidente

Antonio Manna

*Antonio Manna*



Funzionario Giudiziario  
Dott Giovanni RUELLO

*Giovanni Ruello*

Il Funzionario Giudiziario

*Giovanni Ruello*